

AGEVOLAZIONI

Le Entrate rispondono ai quesiti in materia di avvisi bonari

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Nel corso della giornata di ieri si è tenuto il consueto appuntamento annuale con **Telefisco**.

Si riepilogano, nei prospetti che seguono, **alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate** ritenuti più **rilevanti**.

Rottamazione quater

Se i debitori **non riusciranno a pagare le rate della rottamazione quater**, incorrendo quindi nella **decadenza**, **non è previsto il divieto di richiedere una nuova rateazione** "ordinaria" per le somme residue.

Definizione avvisi bonari

Ribadendo quanto già espresso con la circolare 1/E/2023 viene precisato che, **per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023** occorre sottrarre anche gli importi di **eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate** (il cui versamento dovrà essere eseguito, per non incorrere nella decadenza, entro la scadenza della rata successiva).

Viene analizzato il caso di un contribuente che, nell'ambito di una **rateazione** degli avvisi bonari ha versato, **entro la scadenza del 31.12.2022** soltanto la quota di rata imputabile all'**imposta**.

In tal caso l'Agenzia delle entrate chiarisce che la sanzione relativa alla suddetta rata non può essere **rideterminata**, dovendo essere versata **in misura piena** entro la rata successiva.

Il chiarimento, di per sé non particolarmente rilevante, assume invece importanza in considerazione della citata scadenza del **31 dicembre 2022**; dubbi sussistevano infatti sulla possibilità di **rideterminare anche le sanzioni relative a questa rata**, considerato che **la sua scadenza slittava al 2 gennaio, essendo il 31 sabato**.

Se il contribuente è già **decaduto** dalla rateazione alla data del 1° gennaio 2023 **non può beneficiare della definizione degli avvisi bonari**.

Continuano ad operare i benefici previsti dalla definizione degli avvisi bonari anche nel caso di **lieve**

inadempimento ai sensi dell'**articolo 15-ter D.P.R. 602/1973** (quindi anche nel caso di lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva)

Detrazioni edilizie

Nell'ambito di uno **stesso intervento di ristrutturazione edilizia** il contribuente potrebbe **portare in detrazione** gli importi fatturati da un fornitore; **cedere** i crediti indicati in alcune fatture e beneficiare dello **sconto** su altre.

Quindi, ad **esempio**, nell'ambito dello stesso intervento, sulla fattura del muratore potrebbe essere applicato lo sconto, l'importo della somma pagata all'elettricista potrebbe essere portata in detrazione e le somme pagate al falegname potrebbero essere oggetto di cessione del credito.

Nell'ambito di un "**mini-condominio**" i due proprietari delle due unità immobiliari possono **decidere di pagare ciascuno la propria quota dei lavori**, senza accentrare tutti gli adempimenti su un unico soggetto e questo **non comporta l'inapplicabilità della disciplina prevista per i condomini**.

Se si decidesse di optare per la **cessione del credito o lo sconto in fattura**;

- la **comunicazione** per le spese relative agli interventi sulle parti comuni deve essere necessariamente **unica** (quindi uno dei due condòmini dovrà essere nominato quale incaricato della compilazione);
- le comunicazioni relative invece agli interventi trainati sulle unità immobiliari dovranno essere **presentate dai singoli condòmini** ed essere invece **single** per ciascuna unità e per ciascun intervento.

È possibile beneficiare della **detrazione del 50%** in caso di **installazione degli impianti fotovoltaici** anche se l'impianto, seppur **a servizio dell'abitazione**, è installato **su un adiacente capannone agricolo** di proprietà di un familiare.